

**LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879**

**Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.**

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei L. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

| ENTE             | 87-88         | 89               | 90               | 91            | 92           |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| Mag. Acque Ven.  | 34 mld        | 21,212815        | 35,787185        | 19 mld        | 5 mld        |
| Reg. Friuli V.G. | 25 mld        | 24 mld           | 39 mld           | 17 mld        | -----        |
| Reg. Veneto      | 1 mld         | 2 mld            |                  | 3 mld         | 4 mld        |
| <b>TOTALI</b>    | <b>60 mld</b> | <b>47,212815</b> | <b>77,787185</b> | <b>40 mld</b> | <b>5 mld</b> |

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

|        |                |
|--------|----------------|
| - 1993 | L. 10 miliardi |
| - 1994 | L. 10 miliardi |
| - 1995 | L. 30 miliardi |

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il C.I.P.E. per il rifinanziamento.

**D.L. 19 SETTEMBRE 1987, N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987, N. 470**

**Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.**

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi o vivono solo per i residui.

**LEGGE 11 Marzo 1988 N. 67**

**Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"**

L' art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma e ripartita in ragione di:

|        |            |
|--------|------------|
| - 1989 | L. 10 mld  |
| - 1990 | L. 60 mld  |
| - 1991 | L. 100 mld |
| - 1992 | L. 100 mld |

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come e noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, e stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

| OPERE                                                                                                                                         | PROVV.TO. | FINANZIAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                                                                                               |           | (in milioni)  |
| E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria | Bari      | 216.000       |

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Acquedotto del Fiora a Firenze<br>servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio                   | 30.000 |
| Acquedotto del Basso Li-<br>venza a servizio dei Comuni del Veneto e del<br>Friuli Venezia-Giulia | 18.000 |
| Acquedotto della Valle del Lamone a servizio<br>dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna    | 650    |

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò' Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

|        |        |     |
|--------|--------|-----|
| - 1989 | L. 10  | mld |
| - 1990 | L. 60  | mld |
| - 1991 | L. 100 | mld |
| - 1992 | L. 20  | mld |
| - 1993 | L. 40  | mld |
| - 1994 | L. 40  | mld |

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| - 1994 | L. 20 | mld |
| - 1995 | L. 30 | mld |
| - 1996 | L. 10 | mld |

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

|        |           |
|--------|-----------|
| - 1995 | L. 30 mld |
| - 1996 | L. 10 mld |
| - 1997 | L. 10 mld |

Per l'esercizio finanziario 1996 non è stato possibile assegnare agli Istituti decentrati le quote spettanti, a seguito del blocco degli impegni di spesa intervenuto con la legge 425 del 1996.

Con provvedimenti, ancora in corso di perfezionamento, si sta provvedendo all'assegnazione dei fondi in conto residui 1996.

Per il corrente esercizio finanziario non è possibile disporre i provvedimenti di assegnazione dei fondi a seguito del blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. 31.12.96, n. 669 convertito nella legge n. 30 del 1997.

**LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)**

**POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.**

**ATTIVITA'**

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

| <b>Regione</b>  | <b>N° Interventi programmati</b> | <b>Somme stanziare (MLD)</b> | <b>finanziamenti effettuati fino a tutto il 1996 (MLD)</b> |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| PIEMONTE        | 7                                | 23                           | 4,9                                                        |
| LIGURIA         | 8                                | 23,597                       | 9,797                                                      |
| LOMBARDIA       | 4                                | 22                           | 10                                                         |
| FRIULI V.GIULIA | 7                                | 20,384                       | 11,184                                                     |
| VENETO          | 8                                | 28,600                       | 15,600                                                     |
| EMILIA ROMAGNA  | 8                                | 33,700                       | 5,5                                                        |
| MARCHE          | 5                                | 27,450                       | 6,450                                                      |
| TOSCANA         | 6                                | 44,288                       | 28,088                                                     |
| UMBRIA          | 4                                | 24,300                       | 17,700                                                     |
| LAZIO           | 11                               | 81,058                       | 52,558                                                     |
| ABRUZZO         | 4                                | 8,5                          | 3                                                          |
| MOLISE          | 2                                | 11,5                         | 1,5                                                        |
| CAMPANIA        | 9                                | 32                           | 15,060                                                     |
| PUGLIA          | 6                                | 23,500                       | 16,300                                                     |
| BASILICATA      | 1                                | 2                            | -                                                          |
| CALABRIA        | 7                                | 20,400                       | 18,900                                                     |
| SICILIA         | 12                               | 41,747                       | 10,747                                                     |
| SARDEGNA        | 3                                | 20                           | 19,900                                                     |
| riserva         |                                  | 2,662                        |                                                            |
|                 |                                  | 490,686*                     | 247,924                                                    |

(\*) Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95, del D.L. n. 565/95e, da ultimo del D.L. 323/96, convertito in legge 8.8.96 n. 425 che ha ridotto di 20 mld lo stanziamento previsto per il 1996, trasferendo detto importo all'anno finanziario 1998..

**ANDAMENTO DELLA SPESA**

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg.li alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

**LEGGE 18 MAGGIO 1989. M. 183****Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all' art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all' art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di

difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP. 7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175

mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92. Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Pertanto non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di

spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al

Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per il corrente esercizio finanziario sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Nel corso del 1996 si è provveduto al trasferimento della complessiva somma di L. 9.600 milioni, in conto residui 1995, e all'impegno di L. 100 milioni.

Per quanto concerne il trasferimento dei fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1996, si è provveduto a trasferire solo la somma di L. 1.300 milioni, in quanto è operante il blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

Per il 1997 è stata richiesta più volte l'iscrizione della somma di L. 420 miliardi previsti dalla Tabella "C" della Legge 663 del 23.12.96 (Finanziaria 97) per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989.

Tali richieste non sono state prese in considerazione dal Ministro del Tesoro, in quanto la ripartizione dei fondi non era ancora stata deliberata dal Comitato dei Ministri per i Servizi Tecnici Nazionali e gli interventi nel settore della Difesa del Suolo.

Solo in data 17.7.97 il citato Comitato ha approvato il piano di riparto dei fondi su base triennale, prevedendo altresì

una riserva di L. 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 - 1998 - 1999, a favore dei Servizi Tecnici Nazionali.

Sulla base di tale delibera e dello schema di D.P.R., che a tutt'oggi è in corso di perfezionamento presso gli Organi di Controllo, è stata ancora una volta reiterata la richiesta di iscrizione dei fondi sul Cap. 7749 del bilancio di questo Ministero.

**LEGGE 30.10.1992 N. 422 (cap. 8444)**

norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di massima sicurezza di Pianosa ed Asinara.

La legge n. 422 del 30.10.1992 recante norme per interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale, ha autorizzato uno stanziamento di L. 50 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei LL.PP. nel capitolo 8444 destinandolo agli Istituti penitenziari di Pianosa ed Asinara.

Il programma degli interventi da realizzare sulle due isole, in attuazione della citata legge, è stato predisposto e messo a punto sulla base delle esigenze manifestate dalla Amministrazioni usuarie (Carabinieri, Polizia di Stato e Forze Armate.).

In particolare per quanto riguarda l'intervento sull'Isola di Pianosa, sono tuttora in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione degli edifici ed opere di urbanizzazione.

Stipulato il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria in data 6.12.93, ed assunto l'impegno finanziario sul pertinente capitolo 8444 di complessivi 19,417 miliardi, attualmente sono stati autorizzati i pagamenti delle anticipazioni e degli stati di avanzamento per un importo di lire 8,505 miliardi.

Per ciò che attiene all'intervento sull'isola dell'Asinara, in conformità alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, predisposto ed approvato il progetto esecutivo degli interventi da realizzare sull'isola per un importo complessivo di lire 23 miliardi si è proceduto all'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento di detti lavori e della stipula del relativo contratto di appalto in data 6.10.1994.

Per la realizzazione del suddetto intervento sono stati autorizzati la liquidazione all'anticipazione di importo pari a lire 1,332 miliardi ed il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di lire 4,896 miliardi.

## LEGGE 12 AGOSTO 1993 N. 317

PIANI DI RICOSTRUZIONE

La legge 12.8.1993 n. 317 ha abrogato tutte le norme in vigore relative alla attuazione dei piani di ricostruzione.

Ha altresì revocato di diritto le concessioni in corso, che sono risultate le seguenti:

p.r. di Ariano Irpino  
p.r. di Macerata  
p.r. di Pantelleria

Inoltre la medesima legge ha confermato l'annullamento delle concessioni relative al p.r. di Ancona disposto con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992.

L'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato per il completamento delle opere in corso relative alle concessioni revocate o annullate, 230 miliardi che la legge finanziaria 23.12.1994 n. 724 ha rimodulato gli stanziamenti sempre previsti per il triennio 1994-1996.

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 317/93 è stato trasmesso al Parlamento lo schema di decreto con il quale è stato predisposto il programma di completamento da realizzare con il relativo quadro finanziario per il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti. Ottenutone il parere favorevole, lo stanziamento è stato così ripartito:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| p.r. Ancona        | L. 91.183 milioni     |
| p.r. Ariano Irpino | " 39.118 milioni      |
| " " Macerata       | " 62.357 "            |
| " " Pantelleria    | " 36.894 "            |
| accantonamento     | " 448 "               |
|                    | <hr/> 230.000 milioni |

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere.

Per quanto riguarda Ancona, con riferimento all'attività svolta per delega, il Comune ha certificato l'idoneità di una prima parte delle opere esistenti al fine della loro utilizzazione.

Inoltre, per l'Asse Nord-Sud, il comune medesimo ha redatto due progetti esecutivi riguardanti il versante sud, nonché lo svincolo A Baraccola, la cui spesa risulta pari a L. 8.600.000.000 e il versante nord per la spesa di L. 10.430.000.000.

Ottenuto il parere favorevole da parte del competente C.T.A., detti progetti verranno approvati da parte di questo Ministero.

Comunque, con riferimento alla attività delegata nel corso del 1996 è stato pubblicato un bando di gara e sulla scorta dei risultati sono stati conferiti gli incarichi per la progettazione relativa ai quattro interventi programmati.

In riferimento al comune di Macerata, si è reso necessario su richiesta del medesimo un approfondimento di problematiche attuative per le opere programmate, in particolare per la galleria da realizzare.

Sono state, altresì delegate al Comune interessato ulteriori attività ed il relativo disciplinare è stato approvato e reso esecutorio.

E' iniziata anche l'attività di stesura degli atti di consistenza delle opere realizzate parzialmente.

Infine il Comune di Pantelleria nell'ambito della delega concessa ha fatto pervenire i progetti esecutivi delle opere di viabilità urbana per un importo totale di L. 7.195.000.000=m C.T. che sono all'esame del competente C.T.A. .

per quanto attiene l'intervento non delegato, riguardante il completamento della diga foranea a protezione del porto di Pantelleria, acquisita la proprietà della quota parte da realizzare dell'esistente progetto generale esecutivo con D.M. n. 313 dell'8.11.1996 è stato approvato il progetto stralcio redatto dall'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo importo di L. 29.356.000.000.

Svolta la relativa gara di asta pubblica europea, con successivo D.M. n. 430 del 23.12.1996 è stato, tra l'altro, aggiudicato l'appalto al raggruppamento di Imprese risultato vincitore.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.1985

**FIO 1984**

**Progetto n. 10 - cap. 8414 - Milano "Istituto Nazionale ricerca tumori"**

Finanziamento Lire 34.700.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 38% degli interventi programmati.

**Progetto n. 12 - cap. 8415 - Torino "Restauro e recupero di Palazzo Carignano"**

finanziamento lire 27.832.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 98% degli interventi programmati.

**Progetto n. 13 - cap. 8416 - Bari "Ristrutturazione centro storico"**

finanziamento lire 15.000.000.000

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 99% degli interventi programmati.